

Del che si è redatto il presente processo verbale
che letto e confermato viene sottoscritto dal Pre
sidente e dal Direttore Generale f.f.

Il Presidente (dott. Raffaele Fischetto) f.to Raffae
le Fischetto

Il Direttore Generale f.f. (Dott. Ing. Giovanni Roma)
f.to Giovanni Roma _____

= ESTRATTO CONFORME =

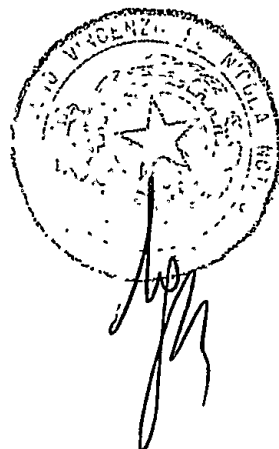
Io dottor Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuni
ti di Lecce e Brindisi

C E R T I F I C O

che l'antescritta copia è stata estratta in confor
mità all'originale deliberazione n.1975 del Cons
iglio di Amministrazione dell'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi in da
ta diciassette luglio 1971, riportata nel Registro
Verbali di competenza vidimato a sensi di legge.

Le parti omesse non contrastano con quanto qui ri
portato.

Si rilascia a richiesta dell'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi ad uso
legale.-Brindisi, lì diciannove luglio millenovecento
settantuno. F.to Vincenzo Loiacono notaio

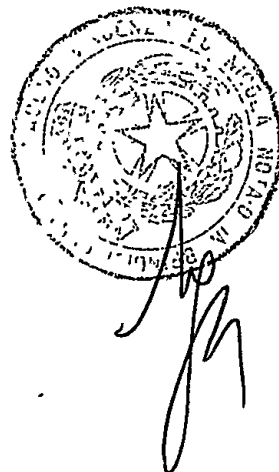


per contanti o per prezzo dilazionato, degli alloggi di tipo popolare ed economico a sensi del D.P.R. 17/1/1959, n.2 e successive proroghe e modificazioni 2°)- di tramandare, come di fatto tramanda, pertanto, al detto legale rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi tutte le facoltà necessarie ed inerenti, in modo che non gli si possa mai opporre difetto o imprecisione di potere, facultandolo, altresì, ad intervenire e sottoscrivere i relativi atti e contratti; rilasciare quietanze liberatorie o convenire ed accettare la dilazione del prezzo di cessione, rinunciare alla ipoteca legale, fare tutte le dichiarazioni che riterrà opportune per una migliore identificazione, confinazione e catastazione dei fabbricati e degli alloggi in cessione, convenire tutte le condizioni di rito e di legge comuni a tali atti; precisare le parti condominiali e convenire il Regolamento di Condominio.-

Quindi egli potrà agire nell'interesse dell'I.A.C.P. di Brindisi che sin da ora ritiene il suo operato per rato e valido senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.=

O m i s s i s

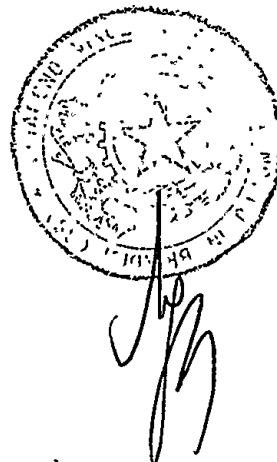
Dopo di che il Presidente dichiara sciolta la seduta.



- UDITA la relazione del Presidente;
- CONSIDERATO che in esecuzione di quanto riportato nel Decreto Ministeriale n.576 in data 12 maggio 1971 il Dott.Raffaele Fischetto di Brindisi è stato nominato Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;
- CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario procedere al conferimento di apposita autorizzazione al Dott.Raffaele Fischetto, nella sua espressa qualità di Presidente dell'I.A.C.P., alla stipula di tutti gli atti e contratti di cessione in proprietà, a sensi del D.P.R. 17/1/1959,n.2 e successive proroghe e modificazioni, di tutti gli alloggi di tipo popolare ed economico;
- VISTO il D.P.R. 17/1/1959,n.2
- VISTE, altresì, le successive proroghe e modificazioni;
- AD UNANIMITA' DI VOTI

D E L I B E R A

1°)- di conferire, come conferisce, al Dott.Raffaele FISCETTO, unicamente nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'I.A.C.P. di Brindisi; esclusa ogni sua personale responsabilità, apposita autorizzazione ad intervenire in tutti gli atti e contratti che saranno rogati per la cessione in proprietà



2) Presidente, decide di trattarli nella seduta odierna.

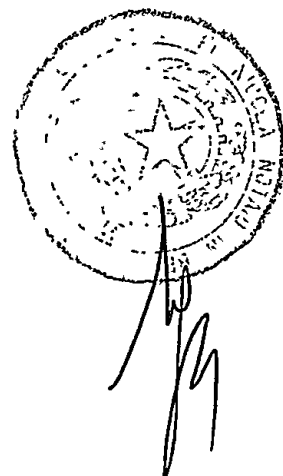
Quindi, il Presidente dà lettura della relazione approntata sul primo di essi:

"" Con delibera n.971 adottata nella seduta del 20 Seduta Consiliare
marzo 1962, questo Consiglio di Amministrazione con del 17 Lug.1971
ferì al Presidente pro-tempore dello Istituto -Com.te Provvedimento
Ubaldo G.Vallarino - formale autorizzazione ad in Adottato n.1975
tervenire in tutti gli atti e contratti di cessione
in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare, a sensi del D.P.R. 17/1/1959, n.2 =

SI APPROVA

Poichè con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.576 in data 12 maggio 1971 il Dott.Raffaele Fischetto di Brindisi è stato nominato nuovo Presidente dell'I.A.C.P. di Brindisi in sostituzione del Com.te Ubaldo G.Vallarino, si rende necessario adottare apposita delibera di autorizzazione al Dott. Raffaele Fischetto - unicamente nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'I.A.C.P. di Brindisi - ad intervenire in tutti gli atti e contratti che saranno rogati per la cessione in proprietà per contanti o per prezzo dilazionato, degli alloggi di tipo popolare ed economico a sensi del D.P.R. 17/1/1959, n.2 e successive proroghe e modificazioni.

IL CONSIGLIO,



sentante dell'Amministrazione Provinciale.-

Assiste il Direttore Generale f.f.Dott.Ing.Giovanni

ROMA - per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

O m i s s i s

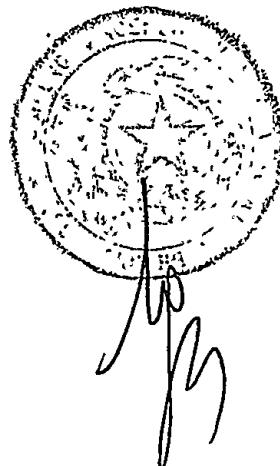
Il Presidente, a questo punto, invita il Consiglio a deliberare anche in ordine ai seguenti argomenti:

- Autorizzazione al Presidente dell'I.A.C.P. per la firma dei contratti di vendita dilazionata o a pagamento per contanti degli alloggi popolari a norma del D.P.R. 17/1/1959, n.2 e successive poroghe e modificazioni;

- Autorizzazione al Presidente a richiedere al Tesoriere Banco di Napoli un'anticipazione straordinaria di cassa di £.20.000.000 per il periodo dal due agosto al 30 settembre 1971 -

Informa che si rende necessario deliberare anche sui due argomenti di cui innanzi per assicurare la continuità burocratica delle pratiche in corso di perfezionamento, tenuto conto anche della circostanza che il Consiglio, per l'approssimarsi delle ferie estive, difficilmente potrà tornare a riunirsi prima del prossimo mese di settembre.-

Il Consiglio, ravvisata l'urgenza e la improrogabilità degli argomenti sottoposti all'attenzione del



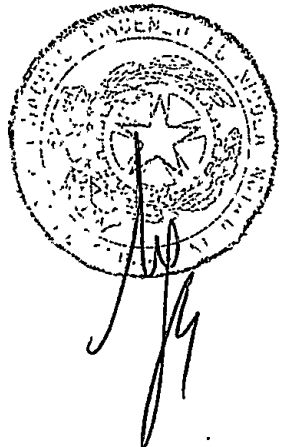
= SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1971 =

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno di sabato diciassette del mese di luglio, alle ore 9,30, in Brindisi e nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia, Via G.B.Casimiro c.17, si è riunito, giusta lettera di convocazione n.4711 in data 12 luglio 1971, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei signori:

- 1)- Dott.Raffaele FISCHETTO - Presidente -
- 2)- Sig.Rocco TRANE-Vice Presidente IACP-Componente
- 3)- Dott.Silvio SPANO'-Rapp.del Ministero dei Lavori Pubblici -Componente-
- 4)- Dott.Armando RAMUNDO -Rapp.Comune di Ostuni-Componente-
- 5)- Dott.Giuseppe MARTELOTTA - Rapp.Comune di Fasano -Componente-
- 6)- Sig.Angelo LANDELLA -Rapp.Inquilini-Componente-
- 7)- Sig'Ambrogio COLOMBO -Rapp.Lavoratori Industria-Componente-

E' presente,inoltre,il Presidente uscente dell'IACP Grand'Uff.Com.te Ubaldo G.VALLARINO; il dott.Francesco VARONO,Presidente del Collegio Sindacale; il Ragioniere Antonio CONSALES,Sindaco Revisore ed il sig. Domenico MILETO anch'egli Sindaco Revisore.

E' assente giustificato l'Ing.Antonio LONGO,Rappre



sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce, a margine dei fogli intermedi e su gli allegati del contratto che precede.

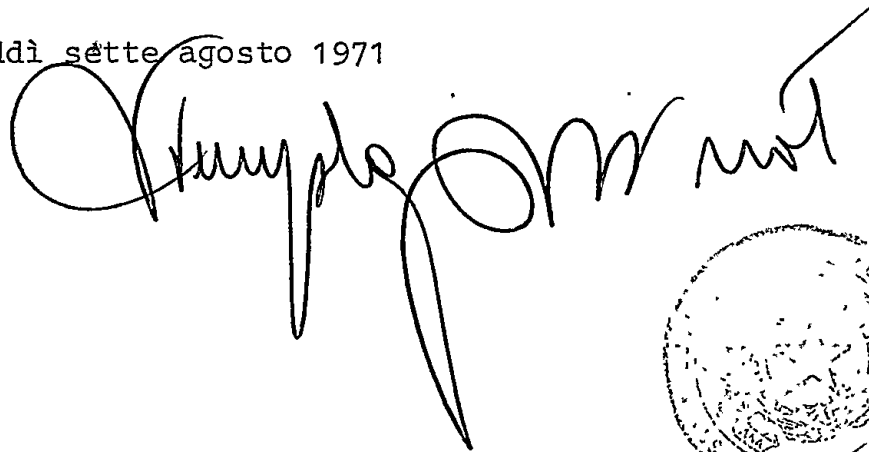
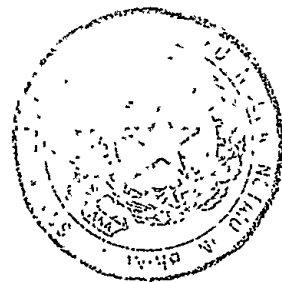
Richiesto in Brindisi, addì venti luglio millenovecentosettantuno (20.7.1971)

F.to Vincenzo Loiacono notaio

Registrato a Brindisi il 29 luglio 1971 al n.6924/Mod.II
Trascritto in Lecce il due agosto 1971 al numero 39663 di ordine ed al numero 35703 particolare.

E' copia conforme all'originale ad uso legale.

Brindisi, addì sette agosto 1971

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Vincenzo Loiacono, the notary mentioned in the text.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dr. Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autentica le firme. =

Brindisi, addì venti luglio 1971

F.to dott. Raffaele Fischetto

F.to Lato Antonino

Numero 144350 del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io dottor Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi

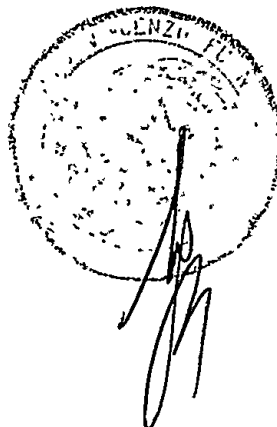
C E R T I F I C O

che previa rinunzia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

1)- Dott. FISCHETTO Raffaele, nato il sette settembre 1922 a Brindisi e qui domiciliato per la carica, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.), e

2)- LATO Antonino, nato addì undici aprile 1923 a Carinola (Caserta) e domiciliato in Ostuni al Largo F. Tamburini c.7, Sottufficiale di P.S.

della cui identità personale e qualità io Notaio



per responsabilità civile, saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del D.P.R. 17.1.1959, n.2 di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.-

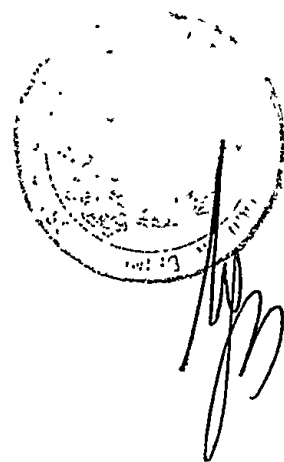
Tale facoltà è limitata, però, alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non si sia formata la maggioranza degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.-

= Articolo 11 =

Le spese, imposte, tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto, sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo 24 del D.P.R. 17.1.1959, n.2 benefici che qui espressamente richiede.-

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto.

Si dispensa lo stesso Conservatore dall'iscrivere ipoteca legale.

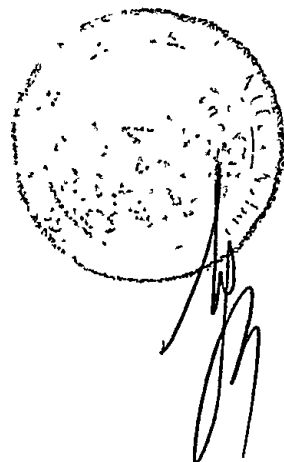
A circular stamp, likely an official seal, is located on the right side of the page. Overlaid on the bottom right of the stamp is a handwritten signature in dark ink.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovrainposte, tasse generali e locali per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo di acqua, saranno invece regolate in via amministrativa con il versamento all'Ente proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Ente stesso, pari a £.3915

= Articolo 10 =

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione dello stabile, in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso.--

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo acqua, riscaldamento, ascensore, per portierato, per imposte, sovrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e



n.2 o, comunque, costruito col contributo o concorso dello Stato.-

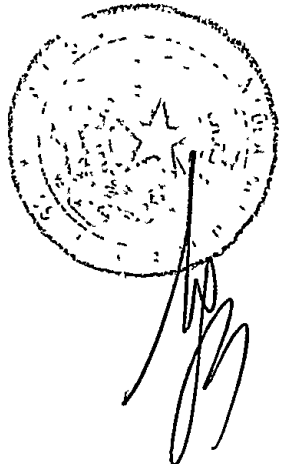
I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo sono nulli di pieno diritto.-

= Articolo 9 =

A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice Civile.-

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assunto i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.-

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto continuerà ad essere tenuta dall'ente proprietario al quale l'acquirente s'impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque per cento (0,35%) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio.-



L'acquirente, ai sensi dell'art.16, quarto comma, del D.P.R. 17.1.1959,n.2, sostituito dall'art.8, sec=condo comma, della Legge 27.4.1962,n.231,ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi previsti dal citato art.16 e successive modificazioni, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche(OO.PP.) competente per territorio, all'uopo delegato con D.M.8.1.1965,n.172

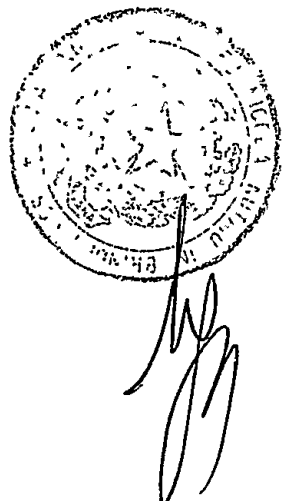
La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà inviata al competente Proyveditore alle OO.PP. corredata dei documenti che comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.-

Tale consenso si intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novante (90) giorni dalla data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata comunicata alcuna risposta.

La richiesta di atti per il completamento della istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completamento medesimo.-

= Articolo 8 =

L'acquirente, ai sensi dell'art.17 del D.P.R. 17.1.1959,n.2 non potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati nell'art.1 del D.P.R. 17.1.1959,



4) la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio
oggetto del presente contratto.-

Per l'effetto, l'Istituto venditore, come sopra rap-
presentato, dichiara di impegnarsi, come di fatto si
impegna, di provvedere alla cancellazione della ipo-
teca stessa.- Le spese relative saranno a carico del
l'acquirente.-

= Articolo 6 =

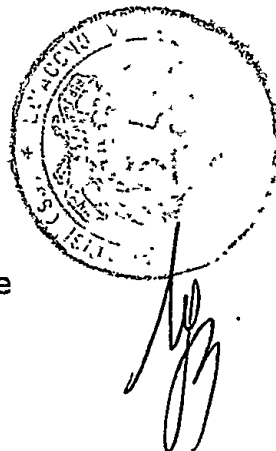
L'acquirente non potrà, ai sensi del primo comma
dell'art.8 della Legge 27.4.1962, n.231 alienare, a
qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se
non siano trascorsi almeno quindici anni dalla data
di stipula del contratto di vendita e semprechè sia
stato pagato l'intero prezzo di cessione.-

I contratti di alienazione stipulati in violazione
del divieto di cui al precedente comma sono nulli di
pieno diritto.-

Ai sensi dell'art.16, sesto comma, del D.P.R.17.1.
1959, n.2, nel caso di trasferimento volontario dello
interessato, questi perde il diritto all'acquisto
dell'alloggio.-

In tal caso il predetto ha diritto alla restituzio-
ne delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe
dovuto pagare a titolo di affitto.-

= Articolo 7 =



sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.-

L'acquirente decaduto ha, comunque, diritto alla restituzione delle somme versate eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.-

In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto allo acquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi compensativi, a norma dell'art.1282 del Codice Civile, senza costituzione in mora, interessi da liquidarsi a cura dell'Ente nella misura del cinque per cento (5%).-

= Articolo 5 =

L'acquirente dichiara di aver piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato, epperò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.-

L'Istituto Venditore dichiara, a sua volta, che l'appartamento è esente dall'imposta sul patrimonio a termini del R.D.L.5 ottobre 1935,n.1743,convertito nella Legge 14 gennaio 1937, n.1151.-

Ai sensi dell'art.15, secondo comma, del D.P.R. 17.1.1959,n.2 l'acquirente non appena avrà pagato integralmente il prezzo di acquisto, ha diritto al



3) rente postale n.26/2171 intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del conto corrente postale n.1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessioni case popolari".-

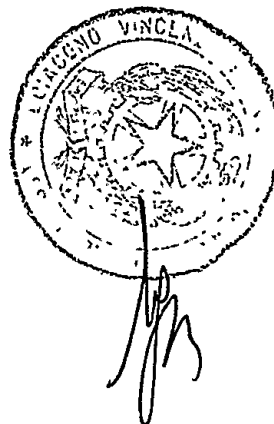
Ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 17.1.1959,n.2 il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato.-

Il presente atto dovrà essere subito trascritto e volturato a spese dell'acquirente, mentre il successivo atto di quietanza attestante l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio sarà registrato e trascritto a cura e spese dell'acquirente non appena detto prezzo sarà stato corrisposto.-

L'acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale non ancora corrisposta.

La mancata corresponsione di sei rate consecutive importa la decadenza dal diritto di acquistare la proprietà.-

Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può,però,



zione o miglioria.-

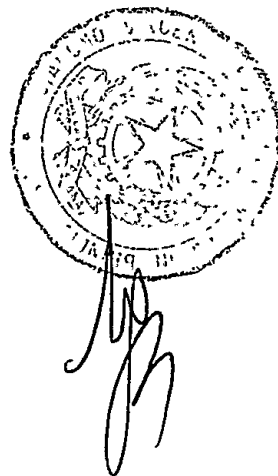
Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti.-

= Articolo 4 =

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire UNOMILIONEQUATTROCENTOTREDICI MILANOVECENTOCINQUANTASEI (L.1.413.956) quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore venale stabilito dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2 e successive modificazioni, ridotto del trenta per cento (30%) a norma dell'art.6 del citato D.P.R. n.2 e successive modificazioni.-

Tale prezzo sarà pagato in numero centoventi (120) rate mensili costanti posticipate di Lire Quindici miladuecentocinquantanove (L.15.259) per anni dieci (10) a decorrere dal primo luglio 1971 e, quindi, fino al trenta giugno 1981, quali risultano dalla applicazione del tasso del cinque per cento (5%).-

Il versamento delle rate mensili predetto sarà effettuato dall'acquirente unicamente sul conto cor



2) Provincia di Brindisi, vende al signor Lato Antonino che accetta per sè, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni, al Largo F. Tamburini c.7, piano 2°, scala G, interno 6, composto di n.3 vani utili e di n.2 accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, nonchè uno scantinato indicato con il n.6.

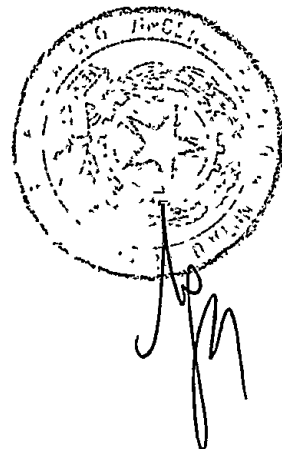
L'alloggio confina: a nord con strada privata, ad est con scala ed interno G/5, a sud con strada privata e ad ovest con H/5 (Gonenna);

Lo scantinato confina: a nord con strada, ad est con G/4 (Sergi) e corridoio, a sud con terrazzino e ad ovest con H/5 (Gonenna).

La loro consistenza meglio risulta dalle relative planimetrie che, firmate dalle parti, vengono allegate al presente contratto sotto le lettere "B" e "C".

Il fabbricato predetto di cui fa parte l'alloggio di cui trattasi è segnato nel N.C.E.U. di Ostuni alla Partita 6346, foglio 89, particella 325/6, in testa all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, categ. A/3/2^a-vani 5-rendita £.740 =

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Ente proprietario, di ulteriori opere di ultima



nel Comune di Ostuni, al Largo F.Tamburini c.7, piano 2°, scala G, interno 6, composto di n.3 vani utili e n.2 accessori, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17.1.1959, n.2 e successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto con pagamento rateale del prezzo di cessione;

- che a seguito di istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di cessione in proprietà del signor Lato Antonino

TUTTO CIO' PREMESSO

si addiviene alla stipula del presente contratto.--

= Articolo 1 =

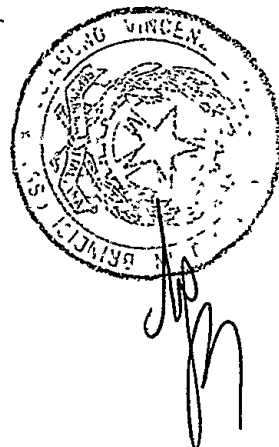
La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

= Articolo 2 =

Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) come sopra rappresentato e dall'altra il signor Lato Antonino ed i suoi eredi ed aventi causa.--

= Articolo 3 =

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17.1.1959, n.2 e successive modificazioni il Signor Dott. Fischetto Raffaele, nella qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della



Numero 144350 del Repertorio-Numero 6567 di Raccolta

= = = CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO
STATO CON PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO = = = = =
= (D.P.R. 17/1/1959, n. 2 e successive modificazioni) =

Con la presente scrittura privata, da valere quale
pubblico atto, tra i sottoscritti:

1)- Dottor FISCHETTO Raffaele, nato il sette settem
bre 1922 a Brindisi e qui domiciliato - - - - -
il quale agisce unicamente nella sua qualità di Pre
sidente pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le
Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.),
esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò au
torizzato con Delibera Consiliare in data diciasset
te luglio 1971, numero 1975, che per copia conforme
estratta da me stesso Notaio, in data diciannove lu
glio 1971, alligasi al presente atto sotto la lette
ra "A", da una parte, e

2)- Il signor LATO Antonino, nato addì undici aprile
1923 a Carinola (Caserta) e domiciliato in Ostuni al
Largo F. Tamburini c. 7, Sottufficiale di P.S.

P R E M E S S O

che il signor Lato Antonino, assegnatario di un al
loggio popolare costruito in base alla Legge 2 luglio
1949, n. 408, alloggio compreso nel fabbricato sito

